

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA ED INNOVAZIONE 28 aprile 2021, n. 628

D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n. 1773/2018. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell’Ente denominato “Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico - C.N.S.A.S.”, con sede in Castellana Grotte (Ba).

IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
- Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
- Visto l’art. 18 del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA”;
- Richiamato l’atto dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell’atto dirigenziale n. 39 del 26 febbraio 2014;
- Richiamata la D.G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l’allegato A alla predetta deliberazione denominato “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
- Richiamato l’atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
- Richiamato l’atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
- Richiamata la D.G.R. n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
- Richiamato l’A.D. n. 11 del 23 marzo 2021 di conferimento incarico di direzione del Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l’innovazione sociale alla dott.ssa Silvia Visciano;
- Visti gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, come modificato dal d.lgs. n. 217/2017;
- Sulla base dell’istruttoria espletata dalla della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali, nelle persone del dott. Egizzi Filippo e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, emerge quanto segue.

Premesso che:

- l’art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
- il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;

- il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l’istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l’azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera 1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i. “Riforma delle II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e del relativo regolamento di attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008.
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 1773 del 11.10.2018, ha dettato norme di adeguamento della direttiva per l’azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017 che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l’altro richiedeva l’immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.

Considerato che:

- Il procedimento amministrativo di iscrizione è stato avviato su istanza del rappresentante legale del “Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico - C.N.S.A.S.”, con sede in Castellana Grotte (Ba), e trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione, il 01.04.2021, con prot. n.: r_puglia/AOO_146/PROT/28/12/2021/0004252, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, mediante iscrizione dell’Ente nel registro delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e nel territorio della Regione Puglia.
- Il “Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico - C.N.S.A.S.”, costituitasi con atto notarile, e ivi allegato statuto composto da 35 articoli, il 19.05.2003, repertorio n. 77902 e raccolta 19650, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Taranto il 06.06.2003 al n. 1899, a rogito del dott. Luca Torricella, Notaio in Martina Franca (Ta), iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Taranto.
- L’istanza di iscrizione ha altresì i requisiti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 6/2001;
- Dall’analisi della documentazione finanziario-contabile dell’Ente, emerge un patrimonio, costituito da denaro, che ammonta a **€ 52.293,57** come risultante dalla documentazione contabile, che in seguito a valutazione effettuata dalla Sezione, in considerazione degli scopi statutari e della necessaria garanzia dei terzi, si ritiene congruo e sufficiente a costituire il fondo di dotazione permanente.

RITENUTO, a conclusione dell’istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, di accogliere e concedere il nulla osta all’istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell’Ente denominato “Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico - C.N.S.A.S.”, con sede in Castellana Grotte (Ba) al Piazzale Anelli s.n.c., mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell’atto costitutivo con allegato statuto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE Inclusione Sociale Attiva e Innovazione

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di concedere il "nulla osta" al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, ex D.P.R. n. 361/2000, dell'ente denominato "Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico - C.N.S.A.S.", con sede in Castellana Grotte (Ba), al piazzale Anelli s.n.c. , costituito per atto pubblico in data 19 maggio 2003, repertorio n. 77902 e raccolta 19650, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto il 06.06.2003 al n. 1899, a rogito del dott. Luca Torricella, Notaio in Martina Franca (Ta), iscritto nel Ruolo del Distretto di Taranto, con allegato statuto, composto da 35 articoli, al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3. Il Fondo di dotazione dell'ente denominato "Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico - C.N.S.A.S.", così come risultante dalla documentazione allegata, ammonta a **€ 52.293.57**.
4. Di disporre l'obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
5. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma "integrale" e "per estratto", con parti oscure non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
6. Di disporre che copia conforme del presente atto venga inviato al rappresentante legale dell'Associazione.
7. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
8. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva.
9. Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato all'albo telematico della regione
 - b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - c) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - d) sarà trasmesso in copia per estratto all'Assessore al Welfare;
 - e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale";
 - f) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- g) composto da n. 22 (ventidue) facciate, compresi degli allegati, atto costitutivo, e statuto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell'atto notarile si intendono acquisiti agli atti d'ufficio.

IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario




Notaio
Luca Torricella

Registrato a Taranto

il 06-06-2003

al n. 1899



Repertorio n.ro 77902 Fascicolo n.ro 19650

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ONLUS

(D.lgs. 460/1997)

REPUBBLICA ITALIANA

- Il giorno diciannove maggio duemilatre;
- In Martina Franca nel mio studio in Piazza Roma, 28;
- Innanzi a me dottor **Luca TORRICELLA**, Notaio in Martina Franca iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Taranto, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dai comparenti con il mio consenso,

sono presenti

- **ABBRACIAVENTO** Martino,

- **ALO'** Francesco,

- **FORMICOLA** William,

- **PROIETTO** Gaetano,

- **TAGLIO** Carmelo,

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo,

mediante questo atto
convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1)- Tra i signori **ABBRACIAVENTO** Martino, **ALO'** Francesco, **FORMICOLA** William, **PROIETTO** Gaetano e **TAGLIO** Carmelo, ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991 e d.Lg. 460/1997, è costituita un' associazione con la denominazione:

"SERVIZIO REGIONALE DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PUGLIESE - ONLUS" in acronimo **"S.A.S.P. - ONLUS"**

ARTICOLO 2)-l'associazione ha sede legale in Martina Franca in via Paretone n.241 zona I.

ARTICOLO 3)- L'associazione è costituita a tempo indeterminato. Essa potrà essere sciolta secondo le modalità indicate nello Statuto sociale di cui a seguito.

ARTICOLO 4)- L'associazione non ha scopo di lucro.
Le finalità dell'Associazione sono:

- contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse all'ambiente montano e delle attività speleologiche;
- soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti ed i dispersi e recuperare i caduti anche in collaborazione con Organizzazione esterne;
- concorrere al soccorso in caso di calamità anche in coope-

razione con le strutture della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'Associazione è retta dallo Statuto sociale che previa lettura datane ai comparenti si allega al presente atto sotto la lettera "A" e si ispira al Regolamento Generale C.N.S.A.S .

ARTICOLO 5)- Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) elargizioni, sovvenzioni, a qualsiasi titolo conferiti o dati;
- b) contributi degli aderenti; di privati; dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche; di organismi internazionali;
- c) lasciti testamentari, donazioni , legati previa accettazione con beneficio di inventario in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile;
- d) eventuali proventi provenienti dalla attività del Soccorso Alpino e Speleologico Pugliese (S.A.S.P. O.N.L.U.S);
- e) interessi bancari o e di titoli;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, nonché ogni altra entrata di legittima provenienza accettata dal Consiglio Regionale.

La quota annuale dei soci e degli altri Associati viene fissata in Euro 1,00 (Uno) per ciascuno degli associati.

I costituiti al fini della costituzione del primo patrimonio sociale, una tantum, conferiscono all'associazione la somma di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

ARTICOLO 6)- I comparenti convengono che l'associazione sia amministrata da un Consiglio Regionale che dura in carica 3 (tre) anni.

I Comparenti convengono di rinviare le noimine delle cariche sociali alla prima convocazione sociale utile.


- Il Presidente che sarà eletto viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'associazione presso le competenti autorità e ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche che venissero richieste dalle autorità medesime.

ARTICOLO 7)-Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno ed il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2001.

ARTICOLO 8)- I comparenti dichiarano che l'associazione deve intendersi costituita sotto l'osservanza e l'adempimento di tutte le norme che formano oggetto del presente atto e dello Statuto da essi predisposto come innanzi allegato sotto la lettera "A" al presente atto, della Legge 266/1991 e del D.lg. 460/1997.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto ed allegato statuto, i comparenti si riportano alle norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 9)- I costituiti chiedono l'esenzione del Bollo e l'Imposta di registro a tassa fissa ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991 e degli artt. 17 e 22 del D.Lgs.





Notaio
Luca Torricella

ALLEGATO "A" AL REP. 77902
STATUTO
DEL SERVIZIO REGIONALE DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
PUGLIESE

DEFINIZIONI E FINALITA'

Titolo I

Art. 1) Costituzione

E' costituito in forma di associazione "Il Servizio Regionale di Soccorso Alpino e Speleologico Pugliese ONLUS" in acronimo "S.A.S.P. ONLUS" (in seguito più brevemente S.A.S.P.), è costituito, quale delegazione territoriale giuridicamente autonoma, ai sensi dell'articolo 7 e ss. dello Statuto del C.N.S.A.S. e dell'articolo 26 del Regolamento Generale del C.N.S.A.S. Potrà pertanto utilizzare la seguente denominazione abbreviata: **Soccorso Alpino e Speleologico Pugliese** con il marchio collettivo e il simbolo grafico del C.N.S.A.S. (struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della Protezione Civile ai sensi dell'art.11 comma 1 lett. I legge 24 febbraio 1992 n. 225).

Art. 2) Ambito territoriale

Il S.A.S.P., ha competenza territoriale nell'ambito della Regione Puglia.

La sede legale del S.A.S.P. può anche coincidere con la residenza anagrafica o con il domicilio fiscale del Presidente, quale rappresentante legale pro - tempore, nonché con altra sede da individuare successivamente.

La sede legale attuale è sita in **Martina Franca, Via Paretone n.241 zona I; e-mail: francoalo@tin.it-www.cnsas.speleo.it.**

La durata del S.A.S.P. è a tempo indeterminato.

L'Associazione è apolitica e senza fini di lucro.

Art. 3) Oggetto Sociale

Il S.A.S.P. è un'organizzazione di volontariato qualificata attualmente di diritto come **Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale** ai sensi dell'art. 8 e ss. D. L g s. 460/97 (per attuare i propri scopi, così come previsto all'art. 9 Stat. Naz. C.N.S.A.S., si potrà dotare di personalità giuridica di diritto privato e si costituisce nella forma giuridica di associazione) il cui valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità dell'attività di soccorso e protezione civile (attività di interesse pubblico) sono riconosciuti dalla Legge-Quadro sul volontariato n.266 del 11-08-1991, dalla legge sulle associazioni di promozione sociale 7/12/2000 n. 383; dalla Legge nazionale n. 74 del 21-marzo-2001 nonché dalla Legge 24-febbraio-1992 n. 225 (art.11 co.1 lett. I), ed ultima la L.R. 11/94.

Essa persegue in piena autonomia esclusive finalità di carattere sociale, civile e culturale come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ed è regolata dalle norme



del presente Statuto.

Le norme dell'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Agisce nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge 26 gennaio 1963 n.91, e successive modificazioni, dalle leggi regionali di attuazione e dai principi generali dell'ordinamento, e nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.266 (status tributario).

Art. 4) Finalità

Il S.A.S.P. persegue in particolare le finalità stabilite dallo statuto del C.N.S.A.S., ed in specie:

- contribuisce alla vigilanza e si attiva per la divulgazione della prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse all'ambiente montano ed ipogeo, nonché di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale anche in zone impervie del territorio, anche in collegamento con le strutture preposte alla emergenza sanitaria;
- provvede in particolare, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi e al recupero dei caduti, anche in collaborazione con altre organizzazioni e le altre strutture di Protezione Civile;
- concorre alle operazioni di soccorso in caso di eventi calamitosi anche in cooperazione con le strutture della Protezione civile, nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali;
- cura la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento e le esercitazioni dei volontari e dei tecnici nonché la verifica della loro operatività e certificazione periodica (ex art. 4 co. L. n. 74 21-03-2001), nell'ambito della disciplina della scuola nazionale (Previste dalla Legge 74 del 21 marzo 2001) e delle direttive impartite dagli organi tecnici centrali del C.N.S.A.S. Inoltre l'attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche sono attestati su apposito libretto personale.
- collabora con la Regione e con gli altri Enti pubblici e privati nella attuazione della vigilanza e della prevenzione degli infortuni in montagna ed in grotta.

I suoi scopi sociali, sono realizzati mediante l'opera volontaria dei componenti del Soccorso Alpino e Speleologico Pugliese anche in collaborazione con le altre strutture di Protezione Civile.

Le operazioni poste in essere, ivi comprese le prestazioni di servizio (ex D. p. R. 26-10-72 n.633), devono essere considerate quali operazioni di natura istituzionale(art.1 commi 2, 3 e 4 L.21-03-2001 n. 74) poste in essere da una organizzazione senza scopo di lucro e per esclusive finalità di solidarietà sociale.

Art. 5)

Il S.A.S.P. quale associazione autonoma di volontaria-

to (iscritta nei registri di cui all'art.6 L.266/91 e art. 7 lg. n.383/2000), attua, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, le funzioni ad esso attribuite dalla Legge Regionale cui si uniforma.

Le prestazioni effettuate dal S.A.S.P., quale delegazione territoriale del C.N.S.A.S, nei confronti delle Regioni e dei Servizi Sanitari che gestiscono le emergenze devono essere disciplinate da apposite convenzioni (se stipulate) fra Servizi Regionali e Provinciali del C.N.S.A.S. e Regioni o Aziende Sanitarie Locali (L.74/2001) aventi ad oggetto l'assicurazione del servizio di soccorso in caso di particolari emergenze che rendono necessarie le competenze dei volontari specializzati del C.N.S.A.S..

IL S.A.S.P., partecipa alle attività delle sezioni del C.A.I. territorialmente competente ma è indipendente ed autonomo rispetto alle sue (C.A.I.) organizzazioni territoriali nonché dal convegno interregionale del C.A.I.(C.M.I.).

Il S.A.S.P. è organo periferico del C.N.S.A.S., e risponde pertanto del proprio operato ai suoi organi centrali nei modi e nei limiti previsti dallo statuto e dal Regolamento dello stesso.

Titolo II

Art. 6) Soci

Della Associazione fanno parte i soci **ONORARI** ed i soci **ORDINARI** che prendono la denominazione di **Soci Volontari** iscritti negli elenchi dei volontari e appartenenti alle **Stazioni** della Regione Puglia; i quali operano nella consapevolezza e secondo le finalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S..

Tutti i soci godono dei **diritti** disciplinati all'art. 11 del Regolamento del C.N.S.A.S. e sono **obbligati** nell'ambito delle proprie funzioni ad attenersi alle regole di cui all'art. 10 del Regolamento Generale del C.N.S.A.S. (art 11 e art. 10 che qui si intendono riportati integralmente).

Tutti i Soci Volontari, inoltre svolgono la propria attività con spirito di collaborazione, nella consapevolezza che la loro funzione è elemento indispensabile per la sicurezza dei propri colleghi e degli infortunati che soccorrono.

Sono **Soci Onorari** i Volontari che all'atto della loro cessazione dai Ruoli Operativi si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio.

Essi (se presenti) hanno diritto di voto in Assemblea.

Sono **Soci Ordinari** tutti i Volontari (Soci maggiorenni del CAI) che abbiano acquistato la qualità di socio secondo le modalità dell'articolo 9 del Regolamento del C.N.S.A.S. e che, avendo superato le prove di selezione e di accertamento, abbiano conseguito (e mantengano) la qualifica di Volontari presso una delle Stazioni secondo le norme del Regolamento Generale.

Essi hanno diritto di voto in Assemblea.

I volontari lavoratori, la cui preparazione tecnica assume rilevanza in numerose normative nazionali appositamente emanate (vd. L.n.162 /92; DML n.379/94; D.P.R. n. 194 / 01) hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi (art. 17 L. 266/91); inoltre hanno il diritto di astenersi dal lavoro " nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni che siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24 (art 1)".

Art. 7) Soci-Ammissione

Possono presentare domanda di ammissione al S.A.S.P. tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) iscrizione al C.A.I.;
- c) sana e robusta costituzione comprovata da certificato medico;

La domanda è presentata al Capostazione del S.A.S.P. che, controllata la regolarità formale della stessa, la trasmette al Presidente Regionale del S.A.S.P., (il cui ruolo è parificato a quello del Delegato, figura prevista dal Reg. Gen. C.N.S.A.S.), corredata dal proprio parere in merito.

Il Presidente Regionale provvede all'ammissione del candidato socio alle prove attitudinali ovvero alla reiezione della domanda comunicando le proprie determinazioni al Capostazione e all'interessato.

Al superamento delle prove, il Presidente Regionale provvede alla ammissione dell'aspirante socio comunicando la stessa al Presidente Nazionale del C.N.S.A.S. per l'iscrizione negli appositi elenchi.

Art. 8)

Ai soci volontari, oltre ai diritti previsti e riportati all'articolo 6 del presente atto, spetta una somma a titolo di rimborso delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Regionale e nell'Ordinamento interno del S.A.S.P..

I soci, ai sensi dell'articolo 4 comma primo, della legge n. 266/01, hanno diritto ad essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Coloro che chiedono di aderire al S.A.S.P. (che siano comunque soci maggiorenni del C.A.I.) e ne sono ammessi, devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ai sensi della L. 266/91 art. 2.

Ai soci compete l'intervento diretto sul luogo degli incidenti.

I volontari devono essere disponibili all'urgenza (con una reperibilità di 24 h al giorno), su chiamata del Delegato o

Vice o Capostazione in risposta alla emergenza e anche in collaborazione con il servizio sanitario nazionale e le Centrali Operative 118.

Art. 9) Soci-Esclusione

La qualità di socio ordinario si perde per:

- a) dimissioni, da presentarsi al Consiglio Regionale;
- b) perdita dei requisiti certificati mediante le prove di verifica;
- c) cessata appartenenza al C.A.I.;
- d) per inattività;
- e) raggiungimento del limite di età previsto nelle polizze assicurative;
- f) inidoneità sopravvenuta;
- g) radiazione dal C.N.S.A.S., a causa di grave infrazione alle norme del presente Statuto, per comportamento lesivo del buon nome e del funzionamento del S.A.S.P. o per altre ragioni previste nel Regolamento generale del C.N.S.A.S.;

In merito ai punti a) ed e) delibera il Consiglio Regionale.

La radiazione dal C.N.S.A.S. è causa di incompatibilità con la qualità di socio S.A.S.P..

La perdita comporta la cancellazione del nominativo del Socio dagli elenchi.

La qualità di Socio si perde per inattività o per inidoneità nei seguenti casi:

- a) mancata ed ingiustificata partecipazione alle operazioni di soccorso;
- b) mancata ed ingiustificata partecipazione ai corsi di formazione ed alle esercitazioni obbligatorie;
- c) mancata ed ingiustificata partecipazioni alle verifiche periodiche.

Avverso tutte le delibere che determinano la perdita della qualifica di socio è ammesso ricorso in Assemblea.

Art. 10)

Le norme dell'ordinamento interno del Soccorso Alpino e Speleologico Pugliese S.A.S.P. - O.N.L.U.S. sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Adotta i principi di libera eleggibilità e di gratuità delle cariche associative; del voto singolo ai sensi dell'art. 2532, co. 2 c.c.; e della sovranità della Assemblea dei Soci (ex art. 111, comma quinquies, lettera E T.U. Imposte sui redditi, mod. dall'art. 5 D.Lgs. n. 460 del 04-12-1997).

Tutti i soci, le cui prestazioni fornite sono gratuite, hanno pari diritto di elettorato passivo ed attivo, salvo ipotesi di incompatibilità.


Titolo III

ORGANI DEL S.A.S.P.

SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PUGLIESE

Art. 11) Organi

Sono Organi centrali del S.A.S.P.:



SAS.P.;

- h)- nomina gli Istruttori della Scuola Regionale Tecnici di Soccorso Speleologico;
- i)- propone alla Assemblea dei Soci i Volontari Emeriti alla carica di socio onorario S.A.S.P.;
- l)- propone all'Assemblea dei Volontari del SAS.P. le modifiche al presente Statuto ed una volta approvate dall'Assemblea, le trasmette al Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. per la ratifica;
- m)- assolve ai compiti previsti dallo Statuto del C.N.S.A.S. per il Consiglio Regionale;
- n)- sottopone alla approvazione della Assemblea dei Soci il preventivo economico di spesa ed il successivo rendiconto annuale;

Art. 18)

Le riunioni del Consiglio Regionale del S.A.S.P. avvengono in via ordinaria almeno una volta ogni semestre, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario, o quando ne faccia richiesta almeno una Stazione (per mano dei capistazione), in tale ultimo caso la riunione deve avvenire almeno entro trenta giorni dalla richiesta:

Il Consiglio regionale è convocato e presieduto dal Presidente.

La convocazione ordinaria è disposta con email; posta celere o prioritaria; lettera raccomandata, telegramma, telefax o fonogramma, telefonata o sms oppure mms inviato agli interessati almeno dieci giorni prima della data della stessa (in ogni caso, per le convocazioni effettuate in forma atipica si renderà necessaria conferma da parte dei destinatari) .

La riunione in via straordinaria o urgente è disposta con le medesime modalità di quella ordinaria.

Per la validità delle riunioni del Consiglio é richiesto numero legale (il 51%) sul totale degli aventi diritto - in prima convocazione, mentre in seconda un terzo degli appartenenti.


Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, ed in di parità prevale il voto del Presidente (che in tale vale doppio).

Le delibere devono essere regolarmente verbalizzate.

Art. 19) Il Presidente

Il Presidente, che ricopre anche la carica del delegato ad interim, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

- a)- è il legale Rappresentante del S.A.S.P.;
- b)- cura l'amministrazione dei beni del S.A.S.P.;
- c)- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e convoca la Assemblea dei Volontari;
- d)- sovrintende alla gestione del S.A.S.P., ne cura gli interessi, nei rapporti con gli Enti ed Organismi a base Regionale e Provinciale, con gli altri Servizi Regionali o



Provinciali di Soccorso Alpino e Speleologico e presso il convegno interregionale del CAI;

e)- mantiene le relazioni con organismi Nazionali ed Esteri di Soccorso Alpino, Speleologico, di Eli.-.soccorso e di attività connesse con la pratica di alpinismo, speleologia escursionismo e quant'altre attività sportive e del tempo libero praticate in ambiente montano e carsico sul territorio di competenza del SAS.P.;

f)- trasmette per le necessarie ratifiche al Consiglio Nazionale le convenzioni stipulate con Enti esterni;

g)- trasmette al Consiglio Nazionale tutti gli atti, i documenti, le delibere che ai sensi dello statuto e del regolamento del C N S A S. debbono essere visionate, approvate, o ratificate in Sede Nazionale;

h)- trasmette al Consiglio Nazionale gli elenchi degli iscritti al SA S.P. aggiornati ogni anno;

i)- nell'ambito della sua attività può farsi coadiuvare da un segretario scelto non necessariamente tra i volontari;

l)- può eventualmente delegare alcune sue mansioni al Vicepresidente o ad altri componenti del Consiglio Regionale.

m)- nomina un magazziniere tra i volontari che lo coadiuvi nella redazione dell'inventario e nella distribuzione del materiale alle Stazioni distribuite sul territorio, nonché si occupa della sostituzione del materiale deteriorato con materiale nuovo.

Art. 20) Il Vice presidente

Il **Vice presidente** dura in carica tre anni, (ricopre il ruolo di Vice delegato) collabora strettamente con il Presidente e lo sostituisce in casi di impedimento senza necessità di apposite deleghe.

Art. 21) Il Tesoriere

Il **Tesoriere**, che dura in carica tre anni, firma con il Presidente gli atti amministrativi, provvede alla gestione dei fondi del S.A.S.P. secondo le disposizioni dell'Assemblea anche su proposta del Consiglio Regionale. Egli è responsabile della Cassa del S.A.S.P..

Il suo operato è sottoposto al controllo del collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio Regionale può chiedergliene conto ogni volta che lo ritenga opportuno.

Al termine di ogni anno solare redige il rendiconto economico-finanziario, ai sensi dell'art. 111 Co. 4 quinquies, lett. del T.U. sulle imposte dei redditi, modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 460 del 04.12.1997.

Art. 22)

L'Addetto Stampa, che dura in carica tre anni, cura le pubbliche relazioni ed i rapporti di promozione del S.A.S.P. con Enti pubblici e organi di Stampa in collaborazione con il Delegato.

Art. 23)

Il Direttore della Scuola Regionale Tecnici di Soccorso Speleologico, che dura in carica tre anni, rappresenta all'interno del Consiglio Regionale la Scuola Regionale Tecnici di Soccorso Speleologico composta da tutti gli istruttori individuati dal Consiglio Regionale.

Art. 24)

La Scuola Regionale Tecnici di Soccorso Speleologico cura la formazione, la certificazione e la verifica periodica della operatività dei tecnici del S.A.S.P., cura inoltre il programma annuale di formazione dei volontari inquadrati nelle stazioni.

Essa elegge al suo interno il Direttore che la rappresenti in Consiglio Regionale.

Art. 25)

Gli Istruttori della Scuola Regionale Tecnici di Soccorso Speleologico vengono individuati fra i Volontari di provata esperienza che abbiano partecipato agli stage di formazione nazionale organizzati dalle Scuole Nazionali del C.N.S.A.S. dal Consiglio regionale anche su proposta dei Capistazione ed attuano il programma di formazione redatto annualmente dalla Scuola Regionale Tecnici di Soccorso Speleologico.

Art. 26) Le Stazioni

Tutti i Volontari del S.A.S.P sono inquadrati su base territoriale in Stazioni di Soccorso alpino e speleologico, le quali salvo difficoltà tecniche operative e logistiche, saranno in numero corrispondente alle aree di intervento. Le Stazioni di soccorso alpino e speleologico sono operanti nelle zone del GARGANO, della MURGIA, e del SALENTO.

Ad essi compete l'intervento diretto sugli incidenti.

Le Stazioni, in virtù della particolarità del territorio in cui operano possono eventualmente prevedere e costituire una o più squadre che diano attuazione nello specifico ai compiti previsti singolarmente per ogni Stazione (la cui regolamentazione è demandata all'ordinamento interno).

L'Assemblea dei Volontari di Stazione elegge a votazione segreta, tra i propri membri, ogni tre anni, un Capo Stazione (Responsabile) ed un Vice Capo Stazione preposti al regolare funzionamento del servizio sul territorio di loro competenza. Elegge ogni tre anni un magazziniere.

Il Capostazione ed il vice durano in carica tre anni.

Il Capostazione predispone e trasmette, al Consiglio Regionale, una relazione riassuntiva della attività svolta entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Capo Stazione predispone e trasmette al Presidente del S.A.S.P. ogni inizio d'anno l'elenco dei Volontari in forza alla Stazione.

Il Capo Stazione propone al Consiglio Regionale i Volontari che, cessati i ruoli, possono essere nominati soci onorari.

Art. 27)

L'Assemblea dei Volontari di Stazione si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Consiglio Regionale e/o il Capo Stazione lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Volontari in forza alla Stazione.

Si riunisce ogni tre anni per l'elezione del Capostazione, del Vice capostazione e del magazziniere.

Art. 28)

Ciascun Volontario di Stazione ha diritto ad un voto.

Ciascun Volontario può avere una sola delega.

L'Assemblea di Stazione è presieduta dal Capo Stazione o dal suo Vice.

L'Assemblea di Stazione è convocata dal Capo Stazione o dal suo Vice mediante avviso di comunicazione inviato a mezzo e-mail; posta prioritaria; posta celere; lettera ordinaria, telegramma, fax, telefono, sms, almeno trenta giorni prima della riunione annuale, e almeno tre giorni prima per le riunioni urgenti.

Nell'avviso dovranno essere specificati gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, e l'ora della riunione, in prima ed in seconda convocazione. Per quanto non espresso circa altre modalità si rimanda alle norme del presente Statuto.

Art. 29) Il magazziniere

Il magazziniere ha in affidamento il magazzino ed il materiale in esso depositato e di competenza di ogni singola Stazione.

Cura l'inventario del materiale propone nuovi acquisti, controlla lo stato di efficienza dei materiali.

Titoli IV

RISORSE ECONOMICHE DEL S.A.S.P

ART. 30)

IL Soccorso Alpino e Speleologico Pugliese S. A. S.P. ONLUS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da :

- a) elargizioni, sovvenzioni, a qualsiasi titolo conferiti o dati;
- b) contributi degli aderenti; di privati; dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche; di organismi internazionali;
- c) lasciti testamentari, donazioni, legati previa accettazione con beneficio di inventario in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile;
- d) eventuali proventi provenienti dalla attività del Soccorso Alpino e Speleologico Pugliese (S.A.S.P. O.N.L.U.S);
- e) interessi bancari o e di titoli;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, nonché ogni altra entrata di legittima provenienza accettata dal Consiglio Regionale.

Il patrimonio iniziale del S.A.S.P., al momento della sua co-

stituzione è quantificato in 50,00 EURO.

Art. 31) Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Soci in un numero di tre con mandato triennale, essi possono essere scelti tra persone competenti anche non soci del S.A.S.P..

Art. 32) Compiti

I Revisori dovranno accertare e controllare la contabilità e la consistenza di cassa e procedere ogni qualvolta lo ritengano opportuno a controlli sull'operato del Tesoriere interpellando il Presidente.

Art. 33) Rendiconto Annuale

L'esercizio finanziario decorre dal 1-gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il preventivo generale di spesa è predisposto dal Consiglio Regionale ed approvato dalla Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno.

Il rendiconto finale annuale è predisposto dal Tesoriere e ratificato dal Consiglio Regionale, viene poi approvato entro il 31 aprile di ogni anno dalla Assemblea dei Volontari..

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo parziale e indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni appartenenti al C.N.S.A.S..

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 34)

SCIoglimento DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PUGLIESE

S.A.S.P. - O.N.L.U.S.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Pugliese S.A.S.P. - O.N.L.U.S. può essere sciolto dalla Assemblea Straordinaria dei soci-volontari secondo le regole dettate dallo Statuto. Si richiede una specifica convocazione con il consenso di tutti Soci.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione il Consiglio Regionale destinerà eventuali beni del sodalizio ad altri servizi Regionali o provinciali secondo le indicazioni vincolanti del Consiglio Nazionale.

Art. 35) NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si rimanda alla legge n.266/91, alla L. n.772/72 in materia di attività di cooperazione internazionale ecc.; allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.N.S.A.S., ed infine alle disposizioni del codice civile.

Il presente Statuto è esente dall' imposta di bollo e dall' imposta di registro ex art. 8 L.266/91, ed ex art. 17 d. lg.

460/97.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

(ART. 1)

Ai fini della celebrazione della prima assemblea del S.A.S.P. sono considerati soci e quindi convocati, unitamente ai fondatori che hanno provveduto alla costituzione dell' Associazione, tutti gli iscritti che figurano nell'elenco della 7° delegazione - Puglia del C.N.S.A.S. al momento della costituzione del S.A.S.P., purché in regola con la loro posizione secondo le disposizioni previste.

(ART. 2)

Il socio che, convocato per la prima Assemblea del S.A.S.P., non vi partecipa dovrà inoltrare al Presidente del S.A.S.P. entro le 24 ore antecedenti, dichiarazione di accettazione del presente Statuto quale dichiarazione di voto. La prima Assemblea regolarmente convocata e costituita, approva preliminarmente l'elenco dei soci per l'anno in corso. F.to ABBRACIAVENTO Martino ALO' Francesco FORMICOLA William PROIETTO GAETANO TAGLIO CARMELO Dr. Luca Torricella Notaio Vi è il sigillo.

LA PRESENTE COPIA COMPOSTA DI N. 14
FACCIATE SCRITTE E CONFORME AL SUO
ORIGINALE E SI RILASCI PER USO
Consuetudo
in Martina Franca nel mio studio in
Pza Roma n. 28 addi

11 GIU. 2003

